



# COMUNE di PUTIFIGARI

## Provincia di Sassari

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 04-05-2020

**Oggetto: Pulizia aree e giardini all'interno del centro urbano.**

#### IL SINDACO

Constatato che alcune aree del centro abitato di proprietà privata (cortili pertinenziali degli immobili, aree fabbricabili o parzialmente edificate, depositi all'aperto,..) versano in uno stato di incuria, degrado e abbandono, nelle quali sono presenti stoppie, erbacee, rifiuti, materiali abbandonati;

Considerato che lo stato di tali aree private costituisce fonte di pericolosità per eventuali incendi, per il proliferare di animali e insetti e per l'insorgere di potenziali problemi igienico-sanitari;

Considerato, altresì, che la mancata pulizia e cura di tali aree compromette anche il decoro urbano delle zone interessate e di quelle limitrofe;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere ad una rigorosa e razionale regolamentazione della pulizia delle aree suddette esistenti entro ed a margine del centro abitato, come pure delle aree e delle strade private;

Ritenuto, altresì, rimuovere qualsivoglia causa potenziale di rischio incendi, di proliferazione di insetti o altre fonti di problemi igienico-sanitari;

Ritenuto doversi provvedere con urgenza, stante l'imminente stagione estiva che, per il caldo, maggiormente, accentua i problemi di igiene e degli incendi;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 276;

#### **ordina**

ai proprietari, affittuari e comunque aventi titolo su cortili, terreni incolti, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, portici e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, luoghi aperti al pubblico, soggetti a servizi di pubblico passaggio e/o anche semplicemente in vista al pubblico, nonché ai concessionari di aree pubbliche, tutte ricadenti nell'area urbana e sub-urbana del Comune di Putifigari:

- 1) **di provvedere** con periodicità e regolarità, e comunque ogni volta che sia necessari **e in ogni caso almeno una volta all'anno entro il 15 giugno** di ogni anni, in detti siti:
  - a. alla ordinaria pulizia;
  - b. allo sfalcio dell'erba alta ed al taglio dei rovi ivi esistenti;
  - c. a rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco;

- d. alla potatura di fronde, rami ed arbusti prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche affinché non ostacoli il transito veicolare e/o pedonale, riducendo peraltro la visibilità in prossimità di intersezioni, curve ed altro;
  - e. ad eliminare immediatamente la presenza di animali morti e materiali putrescenti;
  - f. a sgombrare i materiali che versano in uno stato di abbandono;
  - g. alla quotidiana pulizia dei luoghi ove si tengono animali per evitare cattivi odori, presenza di escrementi, avanzi di pasti ed altre lordure;
- 2) **di provvedere** a tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali e delle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale e dai muri di cinta, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
- 3) **di provvedere** alla raccolta dei rifiuti differenziata di cui al punto 1) ed al conferimento degli stessi secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché laddove fossero presenti, in materia di rifiuti speciali e pericolosi.

#### **avverte**

tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto disposto nei punti 1), 2) e 3) che non dovessero adempiere alla presente ordinanza, i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio dal Comune, a spese degli inadempienti. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

#### **Informa che**

I contravventori alla presente ordinanza, fermo restando l'esercizio penale qualora se ne ravvisi la fondatezza, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- per i punti 1) e 3) da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi della vigente normativa in materia (art. 7\bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.);
- per il punto 2) con le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna nel termine di 60 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

#### **Dispone:**

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e nel sito del Comune.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di far rispettare la presente ordinanza.
- La presente ordinanza entro in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Il Sindaco  
F.to Giacomo Contini